

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1632

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

Modifica della normativa in materia di stato giuridico e
avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche che si propongono all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si rendono necessarie non solo per ampliare sotto gli aspetti della qualità e della quantità la base di reclutamento nei concorsi per ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate ma anche per evitare che continuino a sussistere sperequazioni fra le diverse categorie di provenienza dei concorrenti. In particolare, si propone di:

- elevare da 34 a 39 anni il limite di età consentito per la partecipazione ai concorsi di reclutamento per ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate, per tutte le categorie del personale che ora vi può accedere (ufficiali di complemento, marescialli e sergenti); ciò allo scopo di non escludere dai concorsi in questione solo per ragioni di età come accade ora in più casi, il personale in possesso di elevatissime capacità operative maturate anche in missioni all'estero; ovviamente tale provvedimento consentirebbe di salvaguardare professionalità di pregio, con rilevanti benefici per le stesse Forze armate;

- permettere l'accesso a detti ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate non solo a personale delle categorie ufficiali, marescialli e sergenti come già avviene ora, ma anche a personale concorrente. Siffatto provvedimento consente pertanto di riconoscere anche a personale appartenente alla categoria gerarchicamente meno elevata il diritto di poter aspirare ad occupare posizioni nel ruolo degli ufficiali e di poter percorrere così una carriera adeguata alle conoscenze ed alle esperienze di pregio maturate in Italia o all'estero;

- estendere anche ai sergenti ed ai volontari in servizio permanente le previsioni vigenti nel ruolo marescialli delle Forze armate, relativamente al rientro nella categoria di provenienza per coloro che non superino i corsi applicativi per il transito nella categoria degli ufficiali dei ruoli speciali.

Il disegno di legge in argomento non prevede oneri finanziari aggiuntivi sui capitoli di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Reclutamento degli ufficiali
dei ruoli speciali)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 4-bis), le parole: «34° anno» sono sostituite dalle seguenti: «39° anno»;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis), è inserito il seguente:

«4-ter) dal personale del ruolo volontari in servizio permanente in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non abbia superato il 39° anno di età e abbia maturato almeno sei anni di anzianità nel ruolo di appartenenza;».

c) al comma 6, lettera a), dopo la parola «marescialli,» sono aggiunte le seguenti: «sergenti e volontari in servizio permanente».

